

Sentenza n. 390/2019 pubbl. il 19/03/2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO

**IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente
SENTENZA**

nella causa iscritta al xx/XXXXX del ruolo generale contenzioso dell'anno 2017 , udienza di discussione del 19/03/2019 , vertente

TRA

ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato\a in VIA BELLAURA N°54 SOLOPACA presso lo studio dell'Avv. MINAURO GIOVANNI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ricorrente

E

INPS elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA INPS XXXX, unitamente all'Avv. GAROFALO SILVIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
resistente

CONCLUSIONI

All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 04.01.2017 la ALFA S.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. XXXXXXX notificato il 29.11.2016 e relativo a inadempienze contributive derivanti da "regolarizzazione spontanea" per complessivi €18.776,58 con riferimento al periodo 01\2011-07\2012. Esponeva l'opponente di aver sempre comunicato all'INPS le proprie denuncia contributive provvedendo al relativo pagamento e di non aver mai presentato alcuna richiesta di "regolarizzazione spontanea"; che, pertanto, l'avviso era del tutto immotivato e manifestamente ingiusto e illegittimo.

Concludeva chiedendo accertare l'insussistenza del debito contributivo, dichiarando che la società non era tenuta al relativo pagamento, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.

Regolarmente costituito, l'INPS eccepiva preliminarmente, l'inammissibilità\infondatezza dei rilievi concernenti la regolarità formale dell'avviso in quanto, siccome da qualificare come motivi di opposizione agli atti esecutivi, andavano proposti nei termine di gg. 20 dalla notifica dell'avviso di addebito; che tali rilievi erano, in ogni caso, infondati, in quanto l'avviso conteneva tutti gli elementi di cui all'art.30 del DL 78\10 ed era conforme al modello approvato con decreto ministeriale; che parte ricorrente non muoveva specifiche contestazioni circa il merito dell'addebito, comportamento da intendersi come "non contestazione"; che, in ogni caso, l'avviso era riferito alla contribuzione obbligatoria dovuta in conseguenza della sentenza XXXXXXX con la quale veniva definitivamente sancita l'illegittimità del licenziamento comminato da XXXXXXX al lavoratore Saquella Vincenzo con reintegra del citato dipendente; che tale obbligo contributivo gravava sull'attuale opponente, cessionaria dell'azienda a decorrere dall'08.01.2004 e responsabile ai sensi dell'art.2112 c.c..

In ordine al primo rilievo sollevato dall'INPS, ovvero la natura di opposizione all'esecuzione e il tardivo deposito del ricorso oltre il termine di gg.20, deve evidenziarsi che, pacificamente, l'opposizione che abbia ad oggetto i vizi formali della cartella o dell'avviso di addebito, relativi all'attività esecutiva svolta dal concessionario per la riscossione di oneri previdenziali, non rientra nella previsione di cui all'art. 24 d.lg. 26.02.99 n. 46, dovendosi essa invece qualificare quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618 bis c.p.c., da proporre entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

In ordine a tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (sentenze n. 25208 del 2009; n. 18691 del 2008) che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs.

n. 46 del 1999, che anche la contestazione della cartella di pagamento, per assoluta indeterminatezza della stessa, attiene alla regolarità formale della cartella medesima ed integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui al cit. D.Lgs. n. 46, art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nei termini di cinque (poi venti) giorni dalla notifica della cartella stessa, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del medesimo D.Lgs., riferibile all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione.

Nella citata sentenza di legittimità n. 25208 del 2009, si è, altresì precisato, che, allorché si contesti la assoluta indeterminatezza della cartella, ossia del titolo esecutivo, il termine di venti giorni (come previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), non appare incongruo, non essendo necessari, da parte dell'opponente, accertamenti di sorta, proprio perché la mancanza assoluta di indicazioni non consente alcuna difesa nel merito.

Nella fattispecie in esame è stata dedotta la irregolarità formale del titolo che non recava alcuna indicazione utile ad individuare il motivo della pretesa contributiva, facendo generico riferimento ad una "regolarizzazione spontanea", in realtà inesistente.

Appare, pertanto, evidente che il motivo dell'opposizione risiede esclusivamente in vizi formali dell'avviso ovvero un sostanziale difetto di motivazione che impedisce al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa. Tanto è stato più compiutamente precisato anche nelle note, laddove, la società ha puntualizzato circa l'evidente "vizio di carenza di motivazione" dell'avviso di addebito.

Ciò premesso e ravvisando un'opposizione agli atti esecutivi, risulterebbe evidentemente scaduto il termine di gg.20 posto che, a fronte di un avviso notificato il 29.11.2016, il ricorso veniva depositato il 04.01.2017.

Ciò nondimeno, come evidenziato dalla parte nelle note, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. 27.10.2017 n.25667, ove la cartella esattoriale contenga l'indicazione di un termine per proporre opposizione superiore rispetto a quello previsto dalla legge, vale il termine indicato in cartella e non quello fissato dal legislatore, dovendosi ritenere che l'errore di diritto commesso nell'atto notificato sia idoneo, anche alla luce del principio di congruità e intellegibilità della motivazione del provvedimento amministrativo, a ingenerare nel destinatario un errore scusabile, tale da far sorgere in lui un ragionevole affidamento nel diverso e maggiore termine indicato dall'autorità competente.

E, nella specie, l'avviso reca specificamente l'indicazione del termine di gg.40 per proporre opposizione con la conseguenza che legittimamente la società si è attenuta a tale termine, provvedendo al deposito entro gg.40 dalla notifica.

Sgombrato il campo da tale rilievo, deve passarsi a valutare il merito delle eccezioni sollevate da parte opponente.

L'opposizione è incentrata essenzialmente su un difetto di motivazione dell'avviso, con particolare riferimento alla dicitura "inadempienza...- regolarizzazione spontanea", per un importo complessivo di €18.776,58, per il periodo 01\2011-07\2012.

Sostiene l'opponente di non aver richiesto alcuna regolarizzazione spontanea; sostiene il difetto di motivazione; contesta, nelle note, la possibilità che l'INPS integri la motivazione dell'avviso in giudizio, esplicitando l'effettiva ragione dell'addebito ovvero trattarsi di contribuzione obbligatorio dovuta in conseguenza della sentenza XXXXXXXX con la quale, a seguito della illegittimità del licenziamento comminato da XXXXXXXX al lavoratore XXXXXXXX con ordine di reintegra, sorgeva l'obbligo contributivo, gravante sull'attuale opponente, in qualità di cessionaria dell'azienda a decorrere dall'08.01.2004 e responsabile ai sensi dell'art.2112 c.c..

L'argomento appare fondato. Siamo in presenza di un avviso di addebito che non fa alcun cenno alle vicende giudiziarie concernenti il licenziamento di XXXXXXXX o alla cessione di azienda, vicende rappresentate dall'INPS per la prima volta in giudizio e mai venute a conoscenza della società in epoca antecedente alla notifica dell'avviso di addebito.

Appare chiaro, pertanto, che l'avviso di addebito impugnato appare carente sotto il profilo motivatorio perché intima ad un soggetto, diverso da quello risultato soccombente nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il pagamento di contributi per il periodo 01\2011-07\2012, senza alcuna indicazione della causale ma riportando la dicitura "regolarizzazione spontanea" che non consentiva in alcun modo al soggetto obbligato di comprendere le ragioni della pretesa.

E com'è noto, ai sensi dell'art.30 comma 2 del Decreto Legge del 31/05/2010 N. 78, "2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso".

Tali elementi, come innanzi specificato, mancano nell'avviso di addebito in esame, con riferimento alla causale, con la conseguenza che detto avviso dev'essere dichiarato nullo.

Per il principio di soccombenza, l'INPS dev'essere condannato al pagamento delle spese liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della minima attività processuale svolta.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da XXXXXXXX in data 04.01.2017 nei confronti dell'I.N.P.S., così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'avviso di addebito n.31720160001925414000;
- 2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della XXXXXXXXXX che liquida in complessivi €.981 oltre rimb. C.U. € 43,00, rimb. forf., IVA e CPA.

Così deciso in Benevento il 19.03.2019

Il Giudice
(*Dott.ssa Claudia Chiariotti*)